



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 5573/7 del 27 giugno 2011.

Oggetto: ORDINANZA PERMANENTE DI PULIZIA DELLE AREE INCOLTE.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di disporre la pulizia delle aree private esistenti nei centri urbani e dei terreni inculti per la tutela dell'igiene e del decoro del territorio comunale;

ATTESA la necessità indifferibile ed urgente di adottare gli opportuni provvedimenti necessari a rimuovere ogni situazione di pericolo;

IN RELAZIONE a quanto precede, considerata l'importanza che la problematica riveste sul piano della sicurezza generale, al fine di tutelare la pubblica incolumità, è opportuno emettere ordinanza di pulizia delle aree private.

VISTI gli artt. 50 e 54 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 nr.267 e ss. mm. ii.;

ATTESO che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. nr. 1265 del 27.07.1934;

VISTA la legge nr. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 28.12.2001;

ORDINA

1. tutti i proprietari, possessori o detentori di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle aree agricole incolte poste nel raggio di 200 metri dalle abitazioni devono provvedere, entro il termine perentorio del 30 Maggio di ogni anno, alla pulizia straordinaria delle aree stesse ed al taglio delle erbacce cresciute. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite. Scaduto il suddetto termine si potrà procedere, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo comunque l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 ad € 516,45 secondo le modalità stabilite dalla Legge nr. 689/1981;
2. E' assolutamente vietato, provvedere alla distruzione delle erbacce tagliate mediante l'accensione di fuochi nel centro urbano e per l'intero periodo dell'anno, mentre in zona agricola ed a distanza di oltre m. 200 dalle abitazioni è possibile in condizioni di sicurezza con esclusione del periodo giugno-settembre.

Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti di Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n. 241 del 07.08.1990 avverte:

- il responsabile del procedimento è il sig. Giannino Sabini, Responsabile Ufficio di Polizia Municipale;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Aquila oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199);
- la presente ordinanza viene pubblicata in via permanente all'albo pretorio del Comune di Colonnella.

IL SINDACO
GEOM. POLLASTRELLI ANDREA

